

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4175

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Modifica all'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno

Presentata il 15 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto dell'Unione europea prevede il principio della parità di trattamento e il divieto di ogni discriminazione. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali».

L'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli organi dell'Unione possano

prendere le misure necessarie per combattere tali discriminazioni.

In materia di lavoro e di previdenza tali principi sono stati sanciti con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti

negli orientamenti in materia di occupazione e per la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia l'Unione europea sostiene che, in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, del mercato del lavoro e della formazione professionale e le discriminazioni che devono essere vietate.

Il divieto di discriminazione, in ogni caso, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o a compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione, di specifiche convinzioni personali, con determinate disabilità, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di queste persone se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

All'articolo 2 della citata direttiva 2000/78/CE è stabilito che «sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga».

Diciassette sono le procedure d'infrazione attualmente in corso per il recepimento non conforme della direttiva. Tra queste hanno raggiunto la fase del parere motivato le procedure contro i seguenti Stati membri: Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Malta e Svezia.

In Italia, come in altri Paesi europei, sono stati aboliti i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. In base al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

però, tale limite continua a sussistere per l'arruolamento nelle Forze armate italiane, mentre non è previsto in altri Stati membri dell'Unione europea.

In Italia si ricorda che per l'accesso alle accademie militari il limite di età è di ventidue anni non compiuti e per le scuole sottufficiali è di ventisei anni non compiuti. Nello specifico, in riferimento ai requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 697 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è fissato il limite di età non superiore a venticinque anni.

La presente proposta di legge innalza il limite massimo di età a trenta anni, consentendo in tal modo ai volontari in ferma prefissata di un anno di partecipare ai concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata quadriennale, sia per le carriere iniziali delle Forze di polizia, per le quali il limite di partecipazione ai concorsi è di trenta anni.

Si fa presente, inoltre, che la proposta di legge metterebbe l'Italia in linea con gli altri Paesi europei che adottano un limite di età più elevato: si portano gli esempi della Francia, che lo fissa a quaranta anni, e dell'Inghilterra e della Svizzera, che lo fissano a trenta anni, e degli Stati Uniti d'America, che prevedono un limite di quarantuno anni.

Il limite di venticinque anni è il più basso tra tutti i Paesi europei e discrimina in maniera sostanziale tutti quei giovani che vogliono, ad esempio, studiare e intraprendere la carriera militare.

In conclusione, con la presente proposta di legge si intende innalzare a trenta anni il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e per la partecipazione ai concorsi per maresciallo, al fine di dare un'ampia possibilità ai tanti cittadini e ragazzi che desiderano indossare la divisa per servire la Patria di intraprendere le carriere iniziali delle Forze armate e di polizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« *a)* età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni ».

€ 1,00



16PDL0047160